



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

VERBALE

Riunione del 4 marzo 2011

Il giorno 4 del mese di marzo dell'anno 2011, alle ore 10.30, presso la sala riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si riunisce la Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R.164/2002.

Presiede la commissione il Vice Capo del Dipartimento Cons. Santi CONSOLO.

Sono presenti quali componenti di Parte Pubblica la Dott.ssa Metella Romana PASQUINI PERUZZI, il Commissario Elena NANNI, il Commissario Francesco PICOZZI, l'Isp. Sup. Sost. Comm. Massimo SCILIMATI, , l'Isp. Sup. Sost. Comm Marco PELOSI, l'Isp. Sergio MAFFIONE e l'Isp. Andrea MIDDEI.

Sono presenti per la Parte Sindacale:

SAPPE: Sig. Giovanni Battista DE BLASIS

CISL: Dott. Raimondo INGANNI

UIL: Sig. Angelo URSO

SINAPPE: Sig. Antonio GUADALUPI

UGL P.P.:Dott. Salvatore PARISI

CGIL: Dott. Francesco QUINTI

FSA: Dott. Alessandro DE PASQUALE

Sono, altresì, presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali, il Direttore, Dott.ssa Pierina CONTE, l'Educatore Sig.ra Rita SALVATORI e l'Ispettore Capo Pasquale DI MATTIA.



Ministero della Giustizia

Il Presidente apre la seduta salutando i presenti.

Viene constatata l'assenza dell'Isp. Vittorio OLIMPIO (GIUSTIZIA MINORILE Parte Pubblica) e della O.S. Osapp.

Quanto all'Osapp, si da' atto che alle ore 10.45 è pervenuta alla dott.ssa Conte, Direttore dell'Ufficio delle Relazioni Sindacali, telefonata del Sig. Beneduci che eccepisce difetto di comunicazione per l'ordine del giorno odierno. Dalla documentazione in atti risulta avvenuta comunicazione via e-mail, come per prassi costante si è sempre fatto, sia all'indirizzo personale del Sig. Beneduci sia ad altri indirizzi di posta elettronica dell'OS. Osapp. Il Presidente propone una sospensione *ad horas* condivisa da tutti per consentire la partecipazione dell'Osapp.

Da quanto riferito dalla dott.ssa Conte, il Sig. Beneduci ha rappresentato l'impossibilità sua e di altri dirigenti dell'Organizzazione Sindacale a presenziare alla seduta. La Commissione pertanto all'unanimità decide di procedere oltre nella trattazione delle pratiche.

Preliminarmente, in riferimento alle vertenze all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la Commissione di Garanzia, secondo interpretazione sistematica, pur nel silenzio della norma, è organo di seconda istanza; ne consegue che investire la Commissione *per saltum*, può causare un *vulnus* di garanzia per cui occorre farlo con estrema prudenza. A riguardo i rappresentanti di parte sindacale ricordano che la questione verrà risolta con l'inserimento di apposita norma nel prossimo Accordo Quadro Nazionale.



Ministero della Giustizia

Si passa quindi all'esame nel merito delle vertenze indicate nell'ordine del giorno.

Il primo caso è relativo alla nota UGL n. 121/11/RS del 14.2.2011.

Il Cons. CONSOLO richiama l'integrazione al verbale fatta pervenire dal Provveditore nonché la rinuncia alla discussione rappresentata dall'UGL con nota n. 160 del 1 marzo 2011, la Commissione pertanto all'unanimità delibera il non luogo a provvedere.

Il secondo caso nasce da una nota congiunta delle OO.SS. SINAPPE, FSA, CISL, CGIL e UIL datata 26.2.2011, nella quale le predette Sigle chiedono l'annullamento dell'Accordo FESI decentrato 2010, sottoscritto in data 15.2.2011 presso il PRAP del Triveneto dalle OO.SS. SAPPE, OSAPP e CISL.

Al momento di analizzare questo caso il Cons. CONSOLO ravvisa una difficoltà, ossia l'Accordo a livello locale sembra essere stato sottoscritto anche dalla CISL.

Il Dott. INGANNI ritiene che la firma del verbale non sia segno di adesione a quanto stabilito in via unilaterale dal Provveditore ma solo una presa d'atto di una verbalizzazione. Aggiunge che si è trattato di un disguido ed un mero errore, rappresenta che la CISL si è astenuta dalla valutazione sull'attribuzione dei fondi.

Il Cons. CONSOLO osserva che dal verbale la CISL sembra aver tenuto un atteggiamento di astensione, aggiunge che non si contestano i criteri di distribuzione ma il criterio del quantum della maggioranza; dal riepilogo numerico degli iscritti alle OO.SS. con elaborazione al 31.12.2010, anche se si considera l'astensione della



Ministero della Giustizia

CISL, la maggioranza, sia pure per pochi decimi, è sempre a favore di chi ha sottoscritto quell'Accordo.

Il Dott. INGANNI replica che la firma apposta non è accettazione dell'operato del Provveditore ma va intesa come presa d'atto e segno di presenza.

Il Cons. CONSOLO osserva che se alcune OO.SS. non firmano il deliberato, il significato è univoco. Comunque anche non conteggiando la percentuale attribuita alla CISL, la maggioranza va sempre a favore di chi ha sottoscritto il verbale.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) ritiene che la firma del verbale serva solo a confermare il contenuto unitario delle affermazioni di ognuna delle parti e che la firma stessa abbia creato un dubbio sulla posizione della CISL.

Il Cons. CONSOLO osserva che dal tenore del verbale, la CISL si è astenuta e che la maggioranza che va a determinarsi in quel momento non può essere discussa.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) fa presente che alla penultima pagina del verbale, l'atteggiamento della CISL è antecedente alla disposizione unilaterale del Provveditore.

Il Dott. QUINTI (CGIL) ritiene che un Provveditore non può fissare un orario entro il quale far pervenire delle proposte.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) è del parere che la questione vada scissa: si va a discutere il merito dell'Accordo, altra cosa è la procedura; dalla parte conclusiva del verbale, di cui dà lettura, non ravvisa equivoci, nel senso che la CISL ha firmato,



Ministero della Giustizia

quindi non c'è vizio sui numeri a prescindere da quali siano le Sigle. Ritiene anche che la trattativa deve concludersi con un Accordo; il verbale non è sufficiente.

Il Sig. URSO (UIL) concorda con il SAPPE, nel senso che la trattativa deve concludersi con un accordo fra le parti, manca la sottoscrizione di un Accordo.

Il Cons. CONSOLO invita a riflettere, ritiene corretta la scissione del problema così come esposto dal SAPPE, osserva che bisogna pronunciarsi se la maggioranza vi era o meno, su come è stato fatto l'Accordo ci può essere motivazione aggiuntiva nel senso di raccomandare per il futuro il Provveditore ad agire diversamente.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) ritiene che la Commissione di Garanzia sia competente a rilevare un vizio non contenuto nella richiesta.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) ravvisa che in mancanza di un Accordo bisogna tornare ad affrontare la discussione e concluderla con un accordo. Reputa errato ritenere i verbali una decisione, come invece avviene al PRAP di Padova.

Il Cons. CONSOLO , come da dicotomia esposta dal SAPPE, ritiene sia da stabilire: a) se in quel deliberato una maggioranza si è formata o meno; b) se l'oggetto della richiesta è anche il contenuto di quel verbale e se tale contenuto deve essere rimesso in discussione, con conseguente invio degli atti al Provveditore.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) propone di invertire l'ordine delle proposte, essendo primario stabilire se occorre rinviare gli atti in sede regionale. Tutti i componenti concordano su tale richiesta in modo unanime.



Ministero della Giustizia

Il Cons. CONSOLO riepiloga le posizioni con il seguente deliberato: rinvio degli atti al Provveditore Regionale per il Veneto – Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige affinché provveda alla contrattazione decentrata unica stipulando con la parte sindacale l'Accordo decentrato FESI 2010 nelle forme previste dalla disciplina vigente.

Il terzo caso è relativo alla nota UIL n. 6092 del 28.2.2011, concernente l'Accordo FESI sottoscritto in data 17.2.2011 presso il PRAP del Lazio dalle OO.SS. OSAPP, CISL, SINAPPE, UGL e FSA e C G L .

Relaziona il Sig. URSO (UIL), il quale evidenzia che il primo dato emergente è la mancanza di un accordo, inoltre non si comprendono le ipotesi proposte dalla Parte Pubblica, nel merito evidenzia che la distribuzione del Fondo non è avvenuta sulla base dei servizi di cui all'A.Q.N., ma in relazione alle fattispecie A1, A2 e A3 con conseguente distribuzione a pioggia e quindi non sulla base di servizi individuati. Rappresenta anche che è stato posto un limite alle presenze effettive. Attese queste due previsioni contrarie all'A.Q.N., chiede il rinvio degli atti al Provveditore.

Il Dott. QUINTI (CGIL) pur non apprezzando queste modalità, perché la sua Sigla ha sempre cercato di apprezzare la contrattazione decentrata, ritiene che l'accordo in questione non sia contro le regole, che sono le stesse applicate a livello centrale; non ravvisa violazioni, poiché si è cercato di incentivare l'assiduità della presenza in servizio a prescindere dalle mansioni.

Il Dott. DE PASQUALE (FSA) evidenzia la mancanza a prima vista di un Accordo, ma una sorta di deliberato chiaro consente di considerare tale l'atto in esame, poiché si dice "le parti stabiliscono".



Ministero della Giustizia

Il Cons. CONSOLO osserva che si delibera su questioni circoscritte e con la massima chiarezza, aggiunge che se la parte richiedente lo considera già un accordo, non si può discutere; in realtà la UIL contesta il criterio adottato in quanto non tiene conto di fattori come rischio e disagio.

Il Dott. INGANNI concorda con la CGIL.

Il Dott. PARISI (UGL) trova l'Accordo scarso sotto il profilo dei tempi, con procedure di informazione disattese, si dichiara contrario alla distribuzione a pioggia, si astiene dalla votazione.

Il Dott. DE PASQUALE (FSA) ricorda che la UIL in Piemonte era favorevole a questo tipo di ripartizione per cui ravvisa una contraddizione, il Sig. URSO (UIL) replica che se in quella regione si è optato per questo tipo di retribuzione, non teme di smentire i propri rappresentanti.

Il Cons. CONSOLO osserva che la decisione attuale deve valere anche per i prossimi casi in quanto seriali o comunque similari.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) chiede di esprimersi sulla definizione "a pioggia", il Cons. CONSOLO replica che trattasi di distribuzione indiscriminata senza osservanza dei criteri previsti dalla legge che impongono indirizzi di indennizzo verso chi svolge compiti in condizioni di disagio e responsabilità.



Ministero della Giustizia

Il Presidente invita a votare sull'annullamento, in particolare se c'è violazione dell'Accordo o meno. Sono contrari SAPPE, CGIL, CISL, SINAPPE e FSA, si astiene l'UGL, contrari i componenti di Parte Pubblica.

Il quarto caso è relativo alla nota UIL n. 6088 del 25.2.2011, concernente l'Accordo FESI decentrato sottoscritto in data 22.2.2011 presso il PRAP del Piemonte dalle OO.SS. SAPPE, OSAPP, CISL, SINAPPE, UGL e FSA.

Relaziona il Sig. URSO (UIL) il quale ritiene di aver poco aggiungere rispetto alle asserzioni sul caso precedente. Eccepisce sulla circostanza che nel Provveditorato piemontese prima si determinano le cifre poi si chiede agli istituti quali siano i turni da retribuire, si chiede pertanto come si possano stabilire delle cifre senza conoscere i turni.

Il Cons. CONSOLO osserva che la situazione è analoga alla precedente. Invita i componenti a votare, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti di non accogliere la domanda; l'O.S. UIL è favorevole all'accoglimento, l'O.S. UGL-PP si astiene.

Il quinto caso nasce dalla nota dell'Organizzazione Sindacale UIL n. 6088 del 25 febbraio 2011 con la quale l'anzidetta Sigla ha chiesto l'annullamento dell'intesa preliminare relativa alla ripartizione della quota FESI 2011 destinata alla contrattazione decentrata sottoscritta per il Provveditorato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta il 22 febbraio dalle OO.SS. SAPPE, OSAPP, CISL, SINAPPE, CGIL, FSA-CNPP e UGL.



Ministero della Giustizia

La Commissione delibera all'unanimità di accogliere la richiesta di annullamento.

Il sesto caso nasce dalla nota dell'Organizzazione Sindacale UIL n. 6088 del 25 febbraio 2011 con la quale la predetta Sigla ha chiesto l'annullamento dell'accordo Interregionale FESI anno 2010 e 2011 sottoscritto presso il Centro Interregionale per la Giustizia Minorile per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria in data 18 febbraio 2011 dalle OO.SS. SAPPE, OSAPP, SINAPPE, CISL, UGL, CGIL.

La Commissione, analogamente al caso precedente, delibera all'unanimità di respingere il ricorso in relazione all'Accordo Fesi 2010 e annulla la intesa preliminare sulla ripartizione della quota FESI 2011.

L'ultimo caso all'ordine del giorno attiene alla vertenza sollevata dal SINAPPE che, con nota s.n. del 28.2.2011, ha chiesto l'annullamento delle deliberazioni adottate in sede di riunione sindacale del 28 gennaio 2011 e 4 febbraio 2011 presso il Provveditorato della Campania in ordine al FESI decentrato 2010.

Relaziona il Sig. GUADALUPI (SINAPPE): la delegazione del SINAPPE non ha potuto presenziare alla trattativa per una problematica alla rete internet che non aveva reso possibile la ricezione dei permessi sindacali degli interessati. E' stato chiesto il rinvio in due modi, dapprima per le vie brevi, poi in via cartacea. Il Provveditore da un lato non aveva elementi per escludere possibili problemi legati alla concessione dei permessi, dall'altro lato la richiesta di rinvio è pervenuta durante l'incontro stesso. L'incontro è proseguito senza il SINAPPE, che invece ha partecipato a quello successivo del 4.2.2011, senza poter incidere sulle scelte. Ravvisa quindi una negata possibilità di partecipazione in modo fattivo all'incontro, atteso che il 4.2.2011 vi sarebbe stata solo la firma dell'Accordo. Aggiunge che



Ministero della Giustizia

l'impronta che avrebbe dovuto tenere il Provveditore doveva ricalcare quella tenuta oggi dal Presidente nei confronti dell'OSAPP. Ravvisa una lesione del diritto di partecipazione per la sua Sigla, chiede l'annullamento dell'Accordo perché il SINAPPE non ha potuto partecipare a tutte le fasi.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) afferma di non riuscire a prendere una posizione e si astiene.

Il Sig. URSO (UIL) ritiene che onere del ricorrente è la prova di ciò che si afferma, non c'è prova che i permessi siano stati trasmessi. Inoltre nell'arco di tempo fra le due riunioni, l'O.S. SINAPPE poteva valutare l'informazione preventiva e formulare osservazioni, più che una violazione procedurale ravvisa un'attività anti-sindacale ma ciò esula dalle competenze di questo tavolo.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) rammenta che il permesso è stato inviato con P.E.C., ma ciò può essere superato. Ritiene più importante del discorso anti-sindacale, osservare l'operato del Provveditore.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) ritiene sia da valutare non l'episodio in se stesso, quanto se l'accaduto merita di essere invalidato o meno, ravvisa analogia con quanto avvenuto oggi.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) replica che in caso di vizio di forma è garante l'Amministrazione e non le Sigle, pertanto non può essere messo in discussione se andare avanti o meno senza una O.S.. Lamenta una volta ancora di non aver potuto partecipare ad una trattativa in continua evoluzione, atteso che in qualunque momento il Provveditore poteva disporre un rinvio.



Ministero della Giustizia

Il Sost. Comm. PELOSI chiede, per i permessi non giunti a destinazione, se non fosse stato più semplice risolvere con una telefonata od un fax.

Il Dott. QUINTI (CGIL) non dà torto al ricorrente per questioni di forma; ma rileva che si fa un ricorso in data 28.2.2011 dopo un Accordo sottoscritto il 4.2.2011, per cui lamenta il ritardo con cui la Sigla ha agito.

Il Dott. PARISI (UGL) osserva che nel diritto amministrativo la procedura è sostanza e che la posizione del SINAPPE in un accordo sottoscritto era minoritaria. Rimettere gli atti al PRAP di Napoli per il vizio di una presenza resta da definire, propone di trovare una soluzione condivisa da tutti per l'invio degli atti in altra sede.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) ritiene ci siano troppe questioni di principio ed in punto di diritto poste dal SINAPPE, potendo l'anzidetta Sigla presentare il permesso a mano, ravvisa la mancanza di un impedimento doloso da parte dell'Amministrazione, è del parere che nei fatti si sarebbe comunque potuto trovare una soluzione al problema.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) replica che se si è deciso di restituire gli atti al PRAP Triveneto, bisogna agire in questo caso in modo analogo, e specifica che il SINAPPE non è stato fermo nell'arco temporale, né vi sono stati "buchi", passività o silenzi vari con riferimento agli atti allegati.

Si vota per l'annullamento dell'Accordo con 6 favorevoli (il rappresentante del SINAPPE, della CISL, della CGIL, dell'UGL – PP e i componenti di Parte Pubblica Dott.ssa Pasquini e Isp. Sup. Sost. Comm. SCILIMATI), 5 contrari (i componenti di



Ministero della Giustizia

Parte Pubblica Comm. NANNI, Comm. PICOZZI, Isp. Sup. Sost. Comm. PELOSI, Isp. Capo MIDDEI, Isp. MAFFIONE) e 3 astenuti (il rappresentante del SAPPE, della UIL e della FSA – CNPP) .

Si decide a maggioranza per il rinvio degli atti al Provveditore per la mancata partecipazione del SINAPPE a tutte le fasi della trattativa.

Il Presidente, salutati i presenti, dichiara chiusa la seduta e fissa la prossima riunione al 13 aprile 2011.

IL VERBACIZZANTE

Paola D. Melia